

Allegato 1

SCHEMA DI STATUTO NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE "-----"

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. Per iniziativa di TPER S.p.A. e di --- (denominati "Soci" o "soci-consorzati") è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di "----" in sigla "---- Soc. Consortile a r.l.".

ART. 2 – SCOPO ED OGGETTO

Lo scopo sociale è consortile ed è da individuarsi nella realizzazione, nello sviluppo di know how, nella realizzazione, nella gestione e commercializzazione di tecnologie innovative in tema di impianti e soluzioni per la produzione e l'alimentazione ad idrogeno dei mezzi di trasporto.

Lo scopo sociale include anche le relative attività di permitting e autorizzazione, di produzione, stoccaggio, di ricarica, di gestione tecnica degli impianti destinati all'alimentazione ed alla realizzazione di impianti/infrastrutture dedicati alla manutenzione dei mezzi del trasporto pubblico alimentati ad idrogeno la cui produzione ed utilizzo è caratterizzata da basse emissioni di sostanze climalteranti ed in particolare di CO2.

Tali attività si articolano nell'ambito dei bacini automobilistici di operatività di TPER S.p.A., ma possono essere estese in altri contesti territoriali ed ambiti di trasporto.

La società potrà altresì svolgere attività di progettazione e realizzazione di sistemi e soluzioni complementari o connesse alla produzione, all'alimentazione e alla manutenzione dei mezzi ad idrogeno.

L'ambito di operatività può essere così ulteriormente declinato:

- realizzare per TPER S.p.A. impianti per la produzione, lo stoccaggio, la ricarica dell'idrogeno sui veicoli e gli impianti/infrastrutture per la manutenzione di mezzi a idrogeno;
- promuovere a livello di settore l'alimentazione ad idrogeno dei mezzi di trasporto, automobilistici e ferroviari;
- realizzare studi di fattibilità per l'introduzione di flotte ad idrogeno, dal punto di vista della rete del trasporto, dei mezzi, dei nuovi sistemi di alimentazione, curandone gli aspetti tecnici, normativi, economici e gestionali;
- gestire l'attività di permitting e di autorizzazione degli impianti destinati alla produzione, allo stoccaggio ed alla ricarica di idrogeno sui veicoli dei sistemi di trasporto su ferro e su gomma e degli impianti/infrastrutture destinati alla manutenzione degli stessi veicoli;
- gestire le commesse per sistemi di alimentazione dei mezzi (produzione, stoccaggio, ricarica dell'idrogeno sui veicoli), nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e gestione tecnica degli impianti.

ART. 3 - SEDE

1. La sede della Società Consortile è in Bologna.

2. La Società Consortile potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito del Comune di Bologna con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. Il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Bologna dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 4 – DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2. Potrà essere anticipatamente sciolta o ulteriormente prorogata, con delibera dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila), diviso in quote secondo la legge. Il capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dell'Assemblea Straordinaria e nel rispetto delle normative vigenti.

2. I diritti sociali dei soci spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

3. In caso di riduzione del capitale sociale oltre 1/3 per perdite, può essere omissis, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis C.C.

ART.6 - FINANZIAMENTO ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci possono decidere di effettuare versamenti in conto capitale e finanziamenti, a titolo oneroso e/o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

2. I Soci, oltre ad essere tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel presente Statuto e di ogni determinazione legittimamente adottata dagli organi della Società, assumono l'obbligo di prestare la massima diligenza nell'attività finalizzata al conseguimento dello scopo sociale.

ART. 7 – TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI.

1. Il trasferimento, da parte di uno dei Soci, della propria partecipazione è subordinato al diritto di prelazione degli altri Soci, nonché al gradimento dei Consiglieri espressione del Socio di maggioranza, nei casi e secondo le modalità descritte nei seguenti commi.

2. Il Socio che voglia trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione scritta, anche mediante strumenti telematici, al Consiglio di Amministrazione indicando, oltre alla denominazione ed alle attività della Società acquirente – che devono essere coerenti con l'oggetto sociale - il prezzo, le condizioni, le modalità, i termini ed ogni altro elemento rilevante per il trasferimento. La Società acquirente deve possedere requisiti analoghi a quelli richiesti nell'avviso di manifestazione di interesse con cui è stato selezionato il Socio industriale. Il trasferimento a terzi non può essere esercitato se non sono decorsi almeno 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del presente Statuto, e, comunque, per il tempo necessario a garantire l'attuazione dei progetti di fornitura di autobus alimentati ad idrogeno e realizzazione di impianti di produzione e rifornimento di idrogeno, entro i termini e secondo le modalità di cui al PNRR (Misura M2C2) e dal PSNMS.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di richiedere al Socio cedente ulteriori informazioni e documenti rispetto a quanto indicato al precedente punto.

4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, ovvero – se successiva - dalla ricezione delle ulteriori informazioni richieste, comunica a tutti i Soci gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di prelazione. Ciascun Socio interessato ad esercitare la prelazione, entro i 30 (trenta) giorni successivi, dovrà darne comunicazione scritta, anche mediante strumenti telematici, al Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora nessun Socio eserciti il diritto di prelazione nei modi e termini prescritti dal presente articolo, in caso di trasferimento delle partecipazioni è richiesto il gradimento da parte dei Consiglieri espressione del Socio di maggioranza. Il gradimento dovrà essere motivato e potrà essere negato qualora l'acquirente – diverso dal Socio – non dimostri di non incorrere nelle cause di esclusione indicate nell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la scelta del socio industriale, non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, commerciale e tecnica o qualora, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso nella Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della Società o degli altri Soci.

6. I Consiglieri espressione del Socio di maggioranza provvederanno entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

7. Le limitazioni al trasferimento di quote di cui al presente articolo, fermo restando l'assenza delle cause di mancato gradimento indicate nel precedente comma 5, non trovano applicazione nel caso di trasferimenti tra Soci, a favore di soggetti controllanti uno dei Soci o da questo controllati, ovvero a favore di soggetti che condividono con uno dei Soci la medesima Società controllante. La relazione di controllo si intende ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 c.c.

8. Ai fini del presente articolo, per trasferimento si intende qualunque atto che comporti, direttamente od indirettamente e a qualsivoglia titolo, anche gratuito, il passaggio di titolarità di quote.

9. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate mediante lettera raccomandata, con prova dell'avvenuto ricevimento, o con posta elettronica certificata (P.E.C.).

ART. 8 – RECESSO, ESCLUSIONE E SCIOGLIMENTO

1. Il diritto di recesso spetta ai Soci nei casi previsti dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, spedita alla sede della Società, oppure mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che legittima il recesso - nel caso di decisioni previste dal comma 1, art. 2473 c.c. - o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei Soci.

3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione di cui al comma precedente, il recesso deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal momento della conoscenza da parte del Socio del verificarsi della causa di recesso.

4. Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società e ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, decorsi 90 (novanta) giorni da detta data con tutte le relative conseguenze, salvo quanto previsto dal successivo comma 9.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera

che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società, o se è posto nel nulla il fatto che ne ha legittimato l'esercizio.

7. La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere oggetto di atti di disposizione, neppure parzialmente.

8. In deroga a quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, il recesso, se dipendente da una decisione del Socio, non può essere esercitato se non sono trascorsi almeno 3 (anni) anni dalla sottoscrizione del presente Statuto e, comunque, per il tempo necessario a garantire l'attuazione dei progetti di fornitura di autobus alimentati ad idrogeno e realizzazione di impianti di produzione e rifornimento di idrogeno, entro i termini e secondo le modalità di cui al PNRR (Misura M2C2) e dal PSNMS.

9. Il recesso da parte del Socio che detenga la maggioranza del capitale determina lo scioglimento della Società, salvo diverso accordo fra Soci.

10. La società consortile si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

11. In tal caso l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

12. Oltre che nei casi previsti per legge il socio può essere escluso dalla Società con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto e degli scopi sociali oppure nel caso in cui il Socio industriale abbia perduto i requisiti richiesti nell'avviso di selezione per la sua ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la società consortile;
- c) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società consortile;
- e) è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi c) e d) il socio inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'adempimento e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza si protragga per trenta giorni da tale data.

ART. 9 - MATERIE OGGETTO DELLA DECISIONE DEI SOCI

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la determinazione dei relativi compensi;
- c) la nomina dei Sindaci, del Revisore, ovvero della società di revisione e la determinazione dei relativi compensi;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento consortile interno;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci;

g) trasformazione della società, fusioni, scissioni o altre operazioni societarie;

h) la messa in liquidazione della Società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 10 – DIRITTO DI VOTO

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 11 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

3. L'Assemblea è convocata con avviso comunicato ai Soci e ai sindaci e/o al revisore, se nominati, con lettera raccomandata A.R., o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), ed anticipato agli stessi a mezzo fax o posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti alla riunione o informati della stessa e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In caso di opposizione alla trattazione di uno o più argomenti l'opposizione stessa dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

ART. 12 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. I Soci sono legittimati a partecipare e a votare in assemblea solo se risultano iscritti nel Libro soci.

2. Ciascun Socio interviene all'Assemblea per il tramite della persona cui è attribuita la rappresentanza legale. È tuttavia consentito ai Soci di farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona cui il rappresentante legale abbia conferito per iscritto apposita delega.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell'Assemblea, anche per delega.

4. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

ART. 13 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal Consigliere designato dagli intervenuti.

2. In assenza di Amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dai Soci intervenuti.

3. Il Presidente è assistito da un segretario designato, di volta in volta, dagli intervenuti, sempre che per legge il verbale non debba essere redatto da Notaio.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, se prevista, a maggioranza dei soci.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi del comma 3 dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

3. Nei casi seguenti l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del [70%] del capitale sociale¹:

- per la trasformazione della società, per la fusione e per la scissione della stessa;

- per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei Soci;

- per la esclusione di soci;

- per l'approvazione dell'eventuale Regolamento consortile interno;

- per la modifica del presente Statuto.

ART. 15 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. L'Assemblea avente per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2. Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea avente per oggetto l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 – AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri.

2. Il Socio TPER S.p.A. nomina (e provvede alla relativa sostituzione, in caso di cessazione durante il mandato) n. 3 Consiglieri, incluso l'Amministratore Delegato.

3. Il [Socio industriale] nomina (e provvede alla relativa sostituzione, in caso di cessazione durante il mandato) n. 2 Consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.

5. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri in carica, si applicano le disposizioni dell'art.2386 del C.C.

¹ Tale % può essere oggetto di possibile trattativa fra le parti, ferma restando la previsione di una maggioranza superiore al 51%

6. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri del Consiglio di Amministrazione; in mancanza di limitazioni il Consiglio è investito dei pieni poteri di cui al comma precedente.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, parte delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato, con poteri di firma e di spesa fino ad Euro 300.000,00. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio con cadenza almeno semestrale.

8. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società consortile, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta per iscritto, anche con strumenti telematici, da almeno 2 (due) dei suoi membri o dal Collegio Sindacale o dal Revisore/società di revisione, se nominati.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera da spedirsi mediante fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni ed in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci Effettivi o del Revisore, questi ultimi se nominati.

3. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione con le garanzie di cui all'art.12 del presente statuto.

ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Perché le adunanze del Consiglio di Amministrazione siano valide è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle seguenti deliberazioni che devono essere assunte con il voto favorevole di 4/5 dei Consiglieri in carica:

- a) proporre all'Assemblea l'adozione/modifica dell'eventuale Regolamento consortile interno;
- b) suddivisione delle attività tra i soci e la remunerazione di ogni socio per le stesse;
- c) sottoscrizione o modifiche di contratti tra la Società ed uno dei suoi soci.
- d) approvazione del Piano Industriale e Commerciale.

3. I verbali di riunione saranno sottoscritti dal Presidente e da un Segretario, che può essere nominato di volta in volta.

ART. 19 – PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società, convoca, presiede e coordina il Consiglio di Amministrazione e verifica l'attuazione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio; ad esso spetta la firma sociale per quanto di sua competenza.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, se nominato, ovvero al Consigliere individuato dagli intervenuti.

ART. 20 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI²

1. Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più sindaci o un revisore, ovvero una società di revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, e ne determina i compensi.

2. Il Collegio Sindacale, laddove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale scegliendolo fra i suoi membri effettivi.

ART. 21 - GESTIONE SOCIALE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI

1. La Società avvalendosi eventualmente di una propria struttura o di quella dei soci-consorziati, provvederà, per conto proprio e/o per conto e nell'interesse dei soci-consorziati, al compimento di tutto quanto occorra per l'esecuzione delle attività sociali.

2. I corrispettivi riconosciuti ai soci che erogheranno direttamente i servizi, verranno calcolati al lordo delle penali e detratti gli eventuali costi diretti sostenuti dalla società consortile.

3. I costi di gestione comuni sostenuti dalla società consortile nel corso di ciascun esercizio saranno addebitati ai soci-consorziati in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale posseduta da ciascuno di essi.

4. La Società risponde nei confronti dei terzi con il proprio patrimonio ma avrà, a sua volta, la possibilità di rivalersi nei confronti dei singoli soci-consorziati per i danni dagli stessi causati.

ART. 22 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge, da proporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i termini di cui all'art. 15.

3. Gli utili di bilancio, al netto delle deduzioni relative a qualsiasi spesa o impegno, sono destinati come segue:

a) per almeno il 5% a fondo di riserva legale;

b) il residuo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinarli a riserva in tutto o in parte.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i soci consorziati o fra loro e la società consortile, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, è competente il Foro dove ha sede la società.

ART. 24 - DOMICILIO DEI SOCI - CONSORZIATI

1. Il domicilio dei soci-consorziati è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 25 – COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio del

² Proposta oggetto di possibile trattativa fra le parti.

destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale, risultante dal libro soci.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali.

ART. 26 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento ed applicazione alle norme di legge vigenti in materia di società consortili e alle norme in tema di società commerciali a responsabilità limitata.

Allegato X - Schema di Statuto